

Delibera n. 224/03/CSP

Esposto della Associazione Politica Nazionale Lista Pannella (simbolo Lista Bonino) nei confronti della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva in ambito nazionale “Rai Tre”) per la presunta violazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 ottobre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9;

VISTA la legge 4 aprile 1975, n. 103, recante “*Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 2;

VISTO l’esposto a firma dell’on. Marco Pannella, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Politica Nazionale Lista Pannella (simbolo Lista Bonino), pervenuto in data 17 gennaio 2003 (prot. n. 924/03/NA) con cui sono state segnalate le presunte violazioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e della disciplina sulla parità di accesso ai mezzi di informazione di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 nel programma televisivo informativo “Primo Piano”, diffuso dall’emittente “*Rai Tre*” della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nel periodo compreso tra il 3 settembre 2002 e il 13 gennaio 2003;

VISTA la nota in data 28 febbraio 2003 (prot. n. U/01213/03/NA) con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso ha comunicato alle parti interessate l’avvio di un procedimento diretto a valutare gli episodi segnalati;

VISTI l’esposto e le memorie dell’esponente, in cui si sostiene che:

Il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva nella concessionaria pubblica è garantito dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dall'atto di indirizzo della Commissione parlamentare di vigilanza del 13 febbraio 1997, laddove è stabilito che *“il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle diverse forze politiche”*, nonché dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale pone un obbligo per tutte le emittenti di assicurare l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica a tutti i soggetti politici.

Il legislatore, nell'individuare un numero di soggetti cui l'accesso all'informazione è “assicurato”, ha inteso garantire, in questo modo, un minimo verificabile di pluralismo dell'informazione, creando una sorta di presunzione legale di rilevanza informativa delle opinioni dei soggetti politici, criterio per così dire *soggettivo*, che non obbliga alla parità matematica come nella comunicazione politica, ma si limita a richiedere una equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche. Tale criterio è coordinato con quello *oggettivo*, legato alla notizia.

Tali soggetti sono individuati all'articolo 2, della deliberazione della citata Commissione parlamentare di vigilanza del 21 giugno 2000 e, con riferimento alla fattispecie in oggetto, come si evince *per tabulas*, sulla base della notiziabilità e rilevanza informativa, a mezzo stampa e trasmissioni informative di altre emittenti, delle iniziative politiche assunte dalla Lista esponente a partire dal mese di settembre 2002.

La trasmissione “Primo Piano” è un programma di approfondimento informativo, ricondotto sotto la responsabilità di testata giornalistica, che per la frequenza, rilevanza, articolazione, collocazione nel palinsesto e bacino di utenza di riferimento maggiormente incide nella determinazione dei temi dell'agenda politica e dei soggetti politici cui è assicurata la possibilità di essere conosciuti, per cui deve essere valutata indipendentemente non solo dai telegiornali, ma anche dalle altre trasmissioni di approfondimento politico della concessionaria pubblica.

Nel programma in questione, quindi, che investe fatti di cronaca ed affronta tematiche di carattere politico, attraverso l'esposizione delle opinioni degli esponenti delle forze politiche invitati a partecipare, non è stata rappresentata, sia nelle singole puntate, che nel complesso del periodo considerato per un numero di 41 edizioni sui temi maggiormente trattati, la posizione della Lista Bonino in relazione a temi di attualità di rilevante interesse politico e sociale, sui quali la medesima ha, invece, assunto posizioni ed iniziative politiche di rilievo.

Ai fini della valutazione del rispetto del pluralismo dell'informazione l'arco di riferimento dei quattro mesi relativo al periodo indicato nell'esposto è da ritenersi congruo, senza doverlo estendere ai mesi precedenti (in particolare alla puntata del 12 luglio 2002 in cui è stato concesso uno spazio all'on. Marco Pannella) e senza tener conto dell'invito a partecipare alla puntata dell'11 febbraio 2003, declinato, motivatamente, in coincidenza della sospensione temporanea delle attività della Lista Bonino in Italia, compresa quella relativa a Radio Radicale.

L'entità del danno arrecato alla Lista denunciante è direttamente proporzionale alla rilevanza della trasmissione: di conseguenza il programma in questione ha violato l'articolo 2, comma 1, della legge n. 28 del 2000 per non aver assicurato l'accesso alle opinioni politiche della Lista Bonino, l'articolo 6, della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza, per non aver assicurato una equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche presenti in Parlamento, nonché l'articolo 1, comma 2, della legge n. 223 del 1990, per quanto concerne la completezza, la correttezza, l'imparzialità e l'obiettività dell'informazione.

Il mancato accesso all'informazione è condizione per la richiesta dell'applicazione dell'articolo 10, commi 3, 8 e 9, della legge n. 28/00, ai fini dell'emanazione dell'ordine di trasmettere programmi di comunicazione politica a favore del soggetto politico danneggiato, a cui si unisce la richiesta dell'accertamento della violazione degli obblighi di pluralismo, completezza, correttezza, obiettività ed imparzialità dell'informazione, ai sensi della legge n. 223 del 1990.

VISTE le memorie della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., pervenute in data 24 marzo 2003 (prot. n. 6852/03/NA), nonché la documentazione depositata il 5 maggio 2003, in sede di audizione, e quella trasmessa in data 1 luglio 2003 (prot. n. 19514/03/NA) e 3 ottobre 2003 (prot. n. 31678/03/NA), in cui è stato, in particolare, evidenziato che:

La denuncia, avente ad oggetto le violazioni della parità di accesso ai mezzi di informazione e del pluralismo di opinione nel ciclo delle trasmissioni considerate, va analizzata sotto il profilo del diritto, dovendosi ritenere inammissibile - difettando nell'Autorità i poteri di accertamento e sanzionatori in materia di pluralismo politico/informativo, e non applicandosi la disciplina di cui alla legge n. 28/00 - nonché infondata nel merito.

In riferimento al primo profilo dell'inammissibilità, alla luce di numerosi orientamenti giurisprudenziali, (v. per tutte sentenze Corte Costituzionale nn. 59/1960, 105/1972, 225/1974 e 94/1977) si può ritenere, nel caso di specie, che la situazione giuridica soggettiva della Lista denunciante non possa essere qualificata quale diritto soggettivo ovvero interesse legittimo, autonomo e giudizialmente azionabile nei confronti degli organi di informazione, in quanto dagli obblighi che il legislatore (articolo 1 della legge n. 103/1975 e articolo 1, comma 2, della legge n. 223/1990) pone a carico della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in tema di pluralismo, completezza e imparzialità dell'informazione, non discende la creazione di un rapporto giuridico tra la situazione passiva del destinatario (Rai), di informare il pubblico in una maniera oggettivamente determinata quanto a contenuti e modalità, e la corrispondente situazione attiva degli utenti o delle forze sociali in ordine all'accesso ai mezzi di diffusione del pensiero o all'uso degli stessi (per tutti v. Trib. Roma, sez. I civ. ord. 25 novembre 1995, in Giur. Cost. 1995, p. 4575 e ss.). Va considerata rilevante, in rapporto alla finalità di interesse generale, insita nella natura del servizio pubblico, la ricezione degli stessi principi, mediati dall'attività della Commissione parlamentare di vigilanza, nella convenzione di concessione, l'unica che attribuisce allo Stato (Ministero delle

comunicazioni) il potere di agire giudizialmente, amministrativamente e politicamente, tramite la detta Commissione di Vigilanza.

Il profilo di inammissibilità dell'esposto è ricollegabile anche alla funzione della Commissione parlamentare di vigilanza a cui l'ordinamento (legge n. 103/1975) attribuisce l'attuazione degli indirizzi a presidio dei principi fondamentali e dei criteri ispiratori della gestione del sistema pubblico radiotelevisivo (citata legge n. 103/1975), delimitandola nel controllo e nell'adozione delle deliberazioni necessarie per la loro osservanza (articolo 14, citata legge n. 103/75 in combinato disposto con l'articolo 1, comma 4, della legge n. 249/1997), con la conseguente esclusione di qualsiasi potere di accertamento in capo all'Autorità e di qualsiasi potere di impulso in capo ai soggetti individuali o collettivi che siano.

Nel quadro normativo di attribuzione all'Autorità (Commissione per i servizi e i prodotti) della competenza accertativa e sanzionatoria con riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge n. 249/1997, la funzione di garanzia dell'applicazione della disciplina in materia di propaganda elettorale, di comunicazione politica e di informazione elettorale va riferita esclusivamente al periodo elettorale, disciplinato dalla legge n. 28/2000, interpretazione avallata dalla giurisprudenza dell'Autorità in tema di programmi di informazione.

Pertanto - come ribadito anche nell'audizione - l'Autorità non è competente ad avviare procedimenti sanzionatori in materia di informazione radiotelevisiva al di fuori delle previsioni e degli ambiti di applicazione di cui alla legge n. 28/00. Di conseguenza, le fattispecie denunciate non possono essere ricondotte nell'ambito della disciplina della legge n. 28/00 con impossibilità dell'esercizio dei poteri sanzionatori all'uopo previsti dall'articolo 10, comma 5, della stessa legge.

D'altra parte, l'esponente, pur avendo riconosciuto che la trasmissione in esame è un programma avente natura informativa, chiede l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 2, della legge n. 28/00, che concerne, invece, la comunicazione politica, al fine di compensare, mediante spazi di comunicazione politica, la lesione denunciata.

Peraltro, l'attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 223/1990 - norma priva di presidio sanzionatorio - spetta alla Commissione parlamentare di vigilanza, la quale ne verifica il rispetto da parte della Rai. Il Consiglio dell'Autorità accerta, invece, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge n. 249/1997, la mancata osservanza degli indirizzi della Commissione medesima.

Quanto al merito, dalla giurisprudenza dell'Autorità emerge che, ai fini dell'accertamento della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, *“la presenza dei soggetti politici deve essere valutata in relazione all'area dell'informazione complessivamente considerata, che comprende sia i telegiornali, sia i programmi di approfondimento su temi d'attualità”*.

Dai dati del monitoraggio televisivo forniti dall'Osservatorio di Pavia ed allegati si rileva che il soggetto politico denunciante non è stato escluso dalla programmazione del servizio pubblico, sia con riferimento al periodo denunciato, che per quanto riguarda altri programmi di approfondimento informativo, interviste e servizi nei telegiornali ed altre trasmissioni della concessionaria pubblica.

Nelle trasmissioni informative, a differenza dei programmi di comunicazione politica, la presenza dei soggetti politici è direttamente determinata dal fatto o dall'evento di cronaca oggetto di notizia o di approfondimento, per cui non si può pretendere la matematica parità di trattamento.

Pertanto, il pluralismo deve essere attuato in rapporto al fatto o all'evento di cronaca oggetto di discussione e approfondimento informativo e in relazione alla rilevanza che, rispetto a tale fatto o evento, assumono i soggetti chiamati a partecipare ad un programma televisivo.

Di conseguenza, i temi affrontati nel programma oggetto di denuncia non richiedevano la presenza di soggetti politici ulteriori o diversi da quelli invitati a partecipare alle trasmissioni.

La verifica in ordine alla presenza della Lista denunciante nei programmi informativi si può estendere ben oltre al periodo considerato, comprendendo non solo le trasmissioni precedenti al mese di settembre 2002 - specie nella puntata del 12 luglio 2002 ove si è registrata la presenza esclusiva dell'on. Pannella - ma anche quelle programmate successivamente al mese di gennaio 2003 (a titolo esemplificativo quella del 3 febbraio 2003), in quanto, rispetto ad inviti a partecipare alle trasmissioni dell'11 febbraio 2003 e del 5 marzo 2003, si sono riscontrati due dinieghi da parte di rappresentanti della Lista Bonino.

Si può, pertanto, considerare un arco temporale annuale che, come dimostrato dai dati del monitoraggio, comprende il periodo dal mese di gennaio 2002 fino a maggio 2003;

SENTITA in audizione la società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 5 maggio 2003;

SENTITA in audizione l'Associazione Politica Nazionale Lista Pannella (simbolo Lista Bonino) in data 27 maggio 2003;

VISTE le note del Dipartimento vigilanza e controllo in data 23 gennaio 2003 (prot. n. 149/03/DVeC), 14 febbraio 2003 (prot. n. 315/03/DVeC), 19 marzo 2003 (prot. n. 529/03/DVeC), 30 maggio 2003 (prot. n. 1085/03/DVeC) e 23 settembre 2003 (prot. n. 1777/03/DVeC), relative alle registrazioni del programma in oggetto e contenenti, in particolare, i dati del monitoraggio delle segnalate puntate del programma nel periodo 3 settembre 2002 - 13 gennaio 2003;

VISTA la comunicazione del Dipartimento garanzie e contenzioso in data 11 aprile 2003 (prot. n. U/01886/03/NA) in risposta all'atto di diffida e messa in mora dell'Associazione esponente, pervenuto in data 17 marzo 2003 (prot. n. 6128/03/NA);

VISTE le proroghe del termine di conclusione del procedimento, disposte dalla Commissione per i servizi e i prodotti in data 24 giugno 2003 e 16 settembre 2003;

PRESA visione delle registrazioni delle trasmissioni oggetto dell'esposto;

VISTE le proprie delibere n. 90/03/CSP e n. 91/03/CSP, entrambe in data 15 maggio 2003, nelle quali, in relazione alla competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si afferma, in particolare, quanto segue:

- La verifica in merito all'osservanza della normativa vigente in materia di pluralismo politico e, più in generale, in materia di pluralismo dell'informazione, rientra tra le competenze che sono state affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla sua legge istitutiva n. 249/1997, e precisamente alla Commissione per i servizi ed i prodotti; l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1, della stessa include, infatti, nel suo ampio potere di vigilanza la verifica della conformità alle prescrizioni di legge di tutti i servizi ed i prodotti che sono forniti da operatori di comunicazione destinatari di concessione o di autorizzazione.

- In considerazione del fatto che tra le prescrizioni a cui devono attenersi le concessionarie per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva rientra l'articolo 1, comma 2, della legge n. 223/1990, che individua tra i principi fondamentali cui deve essere informato il sistema radiotelevisivo quello del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, ne discende la sussistenza in capo all'Autorità del potere-dovere di vigilare sulla sua osservanza; in tale contesto la Commissione per i servizi e i prodotti ha, di conseguenza, individuato con le succitate delibere criteri sottostanti alle normative vigenti di carattere generale, ai fini del corretto esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

- L'inclusione della materia *de qua* nell'ambito di esercizio della competenza di vigilanza è rafforzata anche dallo stesso articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge n. 249/1997, ove si precisa che l'Autorità deve garantire l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale.

- Per quanto concerne il riparto di competenze tra l'Autorità e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'articolo 1, comma 4, della legge n. 249/97 attribuisce in capo alla seconda il compito di verificare il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n.103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, escludendo dal suo specifico campo di intervento la legge n. 223/1990. I compiti di vigilanza che l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1, della legge n. 249/1997 attribuisce all'Autorità riguardano, invece, tutte le disposizioni residuali, tra le quali rientra, conseguentemente, anche l'articolo 1, comma 2, della legge n. 223/1990;

CONSIDERATO che la verifica relativa alla presunta lesione dell'accesso ai mezzi di informazione nel programma in questione non può essere assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 28 del 2000, in particolare sotto il profilo dell'invocato

articolo 2, comma 1, della medesima legge, in quanto tale disposizione normativa si riferisce alla comunicazione e non all'informazione politica e stabilisce un principio di carattere generale in materia di accesso all'informazione da ricollegare a quello di rappresentazione di tutte le opinioni politiche presenti in Parlamento, e del rispetto del pluralismo informativo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 223/90;

RITENUTO, altresì, che per i programmi di approfondimento informativo durante il periodo non elettorale non è prevista l'applicabilità delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 5, della citata legge n. 28 del 2000;

VISTI i riferimenti e i criteri di applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvati con le citate delibere n. 90/03/CSP e n. 91/03/CSP del 15 maggio 2003;

VISTO, in particolare, il criterio quantitativo secondo il quale debbono essere *“equamente coinvolti tutti i soggetti chiamati alla rappresentazione e/o illustrazione delle notizie”*, individuato alla luce dei principi della parità di trattamento e della partecipazione al contraddittorio;

RILEVATO, alla luce del criterio come innanzi richiamato e ai fini della valutazione della fattispecie, quanto segue:

Valutazione della fattispecie

L'esposto pervenuto concerne il periodo 3 settembre 2002 - 13 gennaio 2003 del programma di approfondimento giornalistico quotidiano su temi di attualità “Primo Piano”, irradiato dalla concessionaria pubblica Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., attraverso l'emittente “*Rai Tre*”, con particolare riferimento a quarantuno trasmissioni, oggetto di specifica segnalazione.

Si sostiene la totale esclusione dalla partecipazione al programma di rappresentanti della Lista denunciante, in quanto nelle singole puntate, che investono fatti di cronaca ed affrontano tematiche di carattere politico, attraverso l'esposizione delle opinioni degli esponenti delle forze politiche invitati a partecipare, e nel complesso del periodo considerato, non è stata rappresentata la posizione della Lista Bonino in relazione a temi di attualità di rilevante interesse politico e sociale.

Dagli elementi emersi dall'attività di monitoraggio effettuata dall'Autorità per il tramite del Centro d'Ascolto dell'informazione radiotelevisiva, nel periodo 3 settembre 2002 - 13 gennaio 2003, e con riferimento alla denunciata lesione del pluralismo dell'informazione sotto il profilo quantitativo, è emerso quanto segue:

- Il programma in oggetto ha la natura di programma di approfondimento giornalistico su temi di attualità, ricondotto sotto la responsabilità della testata giornalistica di “*Rai Tre*” e correlato ai temi dell’attualità e della cronaca.
- Ai fini della valutazione della fattispecie, il riferimento temporale coincide con il periodo considerato nell’esposto, ritenuto congruo in considerazione della ciclicità della trasmissione.
- Sotto il profilo del riferimento contenutistico le trasmissioni hanno trattato tematiche sia di carattere sociale, che politico; è stato rilevato che il tempo di parola dedicato ai soggetti politici, nell’intero periodo, è stato pari al venticinque per cento del tempo complessivamente riservato a tutte le categorie sociali, interessate agli argomenti di volta in volta oggetto di informazione.
- In tale ambito, non è stata registrata alcuna presenza di rappresentanti dell’Associazione denunciante nel tempo complessivamente dedicato ai soggetti politici e nell’arco temporale considerato;

CONSIDERATO, pertanto, che secondo le suesposte risultanze istruttorie, nel programma oggetto dell’esposto si configura la lesione dei principi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come individuati nei criteri di applicazione del pluralismo informativo di cui alle citate delibere n. 90/03/CSP e n. 91/03/CSP del 15 maggio 2003;

VISTO che la legge n. 223/1990 non prevede uno specifico potere sanzionatorio per la fattispecie in esame, in quanto l’articolo 1, comma 2, della medesima legge non è richiamato né dal primo né dal terzo comma del successivo articolo 31, che individua le sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità e del Ministero delle comunicazioni per le ipotesi di violazione delle previsioni ivi contenute.

VISTO che, in considerazione del divieto di analogia sancito dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 689/1981, è da escludere che si possa estendere la portata delle norme che prevedono sanzioni amministrative a casi simili ed a materie analoghe e che l’Autorità non può definire il caso in esame attraverso l’applicazione in via analogica delle norme sanzionatorie stabilite dalla legge n. 223/1990, o da qualsiasi altra disposizione normativa;

CONSIDERATO, tuttavia, che non si esclude la possibilità di richiamare le emittenti radiotelevisive al rispetto della normativa vigente in materia di pluralismo dell’informazione, in attesa di uno specifico intervento legislativo volto a colmare tale lacuna prevedendo apposite disposizioni sanzionatorie da applicare in caso di violazione dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 223/90;

VISTE le risultanze istruttorie e la relativa proposta avanzata dal Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. La Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nelle trasmissioni del programma "Primo Piano", nel periodo 3 settembre 2002 – 13 gennaio 2003, oggetto dell'esposto, non ha assicurato le condizioni di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità richieste dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo quanto esposto in premessa.

2. L'Autorità richiama la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. con riferimento alle trasmissioni di cui al comma 1 al rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. L'Autorità segnala al potere legislativo l'assenza di specifiche norme volte ad assicurare la sanzionabilità delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 223/1990.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e all'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Camere.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari